

REGIONE PIEMONTE
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CUNEO

Via Massimo d'Azeglio, 4 - 12100 CUNEO Tel (0171)445341 fax 699436 - P.I. 07176380017

prot. n. 2989

Cuneo li, 26 MAR. 1997



Ai Sig. ri Sindaci
dei Comuni della
Provincia di CUNEO

e p. c. Ai Dipartimenti di
Prevenzione A.R.
U.S.L. 15-16-17-18

OGGETTO: scarichi civili non recapitanti in pubblica fognatura di competenza autorizzativa comunale.
Comunicazioni a seguito dell'istituzione dell'A.R.P.A.

La legge Regionale 13 Aprile 1995 n. 60 istituisce l'Agenzia Regionale per la protezione Ambientale o A.R.P.A.

L'art. 2 della succitata Legge recita: "L'A.R.P.A. svolge le attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico-scientifica ed altre attività utili alla Regione, alle Provincie, ai Comuni singoli e associati, nonché alle U.S.L. per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla Legge nel campo della prevenzione e tutela ambientale".

Risulta di conseguenza che sono transitate all'A.R.P.A. parte delle competenze proprie dell'U.S.L. e tra queste anche quelle inerenti l'espressione di pareri in merito agli scarichi.

La L.R. 3 Luglio 1996 n. 37 all'art. 3 punto 4 specifica quanto segue: "L'Autorità competente al controllo esercita le proprie funzioni avvalendosi, anche al fine del rilascio delle autorizzazioni, degli organismi tecnici previsti dalla Legislazione vigente".

L'art. 4 della stessa Legge estende tale modalità anche all'attribuzione della qualifica di scarico di insediamento civile ed alla sua classificazione in base alle categorie previste dall'art. 14 della L.R. n. 13/90.

Al fine di semplificare le procedure autorizzative, venendo incontro alle necessità dell'utenza, il Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo fa presente che lo scarico proveniente esclusivamente da case di civile abitazione non recapitante in pubblica fognatura è sempre classificato scarico civile in classe A lettera a).

Il parere al rilascio dell'autorizzazione è FAVOREVOLE per quanto di competenza qualora vengano rispettate le seguenti indicazioni, peraltro previste dalla Delibera del Comitato dei Ministri del 04.02.1977 allegato 5:

- 1) non vi sia servizio di pubblica fognatura entro 100 m dall'insediamento;
- 2) non vi sia alcun pozzo di acqua potabile ad uso pubblico o al servizio di industrie alimentari nel raggio di 200 m ;
- 3) la fossa, che deve essere di tipo Imhoff, abbia le seguenti caratteristiche:
 - sia esterna ai fabbricati
 - disti almeno 1 m dai muri di fondazione
 - disti almeno 10 m da condotte o serbatoi di acqua potabile
 - nel proporzionamento si tenga conto che il comparto di sedimentazione deve permettere circa 4-6 ore di detenzione per le portate di punta;
- 4) sia previsto un pozzetto di ispezione, delle dimensioni minime interne di cm 40 x 40, facilmente accessibile, tra l'uscita della fossa Imhoff ed il corpo recettore in cui lo scarico recapita.

Per le abitazioni di nuova costruzione, andrà previsto un sistema di raccolta e depurazione separato per le acque provenienti dai servizi igienici che dovranno recapitare in fossa Imhoff e per le acque provenienti da bagni, lavandini, bidet, lavatrici, lavastoviglie che dovranno recapitare in una vasca di decantazione per la ritenzione, munita di filtro percolatore aventi le seguenti dimensioni:

- fino a 5 utenti diametro 135 cm altezza 160 cm
- da 10 a 15 utenti diametro 162 cm altezza 200 cm
- da 20 a 50 utenti diametro 212 cm altezza 250 cm.

Per le abitazioni esistenti, costruite senza sistema di raccolta separato, tutte le acque andranno convogliate in fossa Imhoff.

In caso di recapito in pozzo assorbente il pozzo dev'essere ubicato lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolino il passaggio dell'aria nel terreno e la differenza di quota tra il fondo del pozzo perdente ed il massimo livello della falda acquifera dev'essere non inferiore a 2 m.

In caso di dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione, la condotta disperdente dev'essere ubicata lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolino il passaggio dell'aria nel terreno e la differenza di quota tra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda acquifera dev'essere non inferiore a 1 m.

In caso di recapito in corpo idrico superficiale lo stesso dev'essere a scorrimento continuo e andrà prescritto il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dall'allegato 1 della L.R. 13/90.

Si ritiene che nel rispetto delle indicazioni sopra elencate possa essere superfluo il parere di questo Ente ed il Sig. Sindaco possa procedere al rilascio dell'autorizzazione con maggior celerità.

Circa il regime autorizzativo si ricorda che la L.R. 37 del 03.07/96 riapriva i termini per la presentazione delle domande di alcune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature. La L.R. 10 del 14/1/97 ha prorogato i summenzionati termini al 31/12/97.

Per scarichi equiparati agli esistenti si intendono gli insediamenti di cui sopra che abbiano attivato lo scarico o che abbiano ottenuto concessione edilizia dopo l'entrata in vigore della L. 319/76 (cioè dopo il 13/6/76) e prima dell'entrata in vigore della L.R. 13/90 (cioè prima del 28/12/90).

Le tipologie interessate di competenza autorizzativa comunale, ai sensi della L.R. 48/93 risultano essere gli insediamenti previsti dall'art. 14 della L.R. 13/90 classe A lettera a) e cioè uno o più edifici collegati tra loro in una determinata area, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, adibiti ad abitazioni o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica, commerciale, sanitaria (limitatamente a case di riposo, studi medici, dentisti e veterinari) e classe A lettera c) cioè le imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo ed alla silvicoltura (dove non avvenga trasformazione del prodotto).

Qualore invece il Sig. Sindaco ritenesse necessaria l'acquisizione del parere scritto sulla specifica pratica, la richiesta del parere stesso, andrà inviata al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo Via M. D'Azeglio n. 4 - 12100 Cuneo corredata di domanda compilata sul fac-simile, che si allega alla presente, e completa della necessaria documentazione.


Allo stesso indirizzo andranno inviate le altre richieste di parere che il Sig. Sindaco intenda acquisire (es. scarichi produttivi recapitanti in pubblica fognatura, altre tipologie di scarichi civili non recapitanti in pubblica fognatura ecc.).

Il Dipartimento è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
AREA TERRITORIALE
D.ssa Ivana BOSIO

Ivana Bosio



IL DIRETTORE DIPARTIMENTO
A.R.P.A. DI CUNEO
Dr. Franco BALLESEO

Franco Balleseo